

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Rif Aran prot. n. 3546 del 15.04.2016

ARAN - Protocollo Uscita



N.0005482/2016 del 01/07/2016

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco
del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

ROMA

segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Interpretazione Contratti collettivi nazionali per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Presupposti per l'attribuzione delle indennità economiche specialistiche.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, con la nota prot. n. 4821 del 14.04.2016, allegata al presente documento, ha sollevato una questione interpretativa riguardante l'erogazione delle indennità ai dipendenti c.d. "specialisti" (elicotteristi, sommozzatori, padroni di barca, ecc.) e, a tale riguardo, è stato richiesto all'Aran di esprimere un parere in relazione ai presupposti tecnico-giuridici che sono a fondamento della suddetta indennità.

Con riferimento alla citata nota, questa Agenzia, per quanto di competenza, esprime le seguenti valutazioni in ordine alle disposizioni contenute nei CCNL dalla stessa sottoscritti.

L'istituzione di tali indennità risale agli Accordi sindacali derivanti dalla legge quadro n. 93 del 1983 e, in particolare, all'art. 104 del DPR n. 269 del 1987 e all'art 67 del DPR n. 335 del 1990, le cui disposizioni sono state sostanzialmente recepite dal primo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 5 aprile 1996 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 59). In seguito, la regolamentazione contrattuale ha istituito una ulteriore indennità per i padroni di barca, motoristi navali e comandanti di altura, in servizio presso i distaccamenti portuali, rinviando la definizione delle relative modalità di corresponsione alla contrattazione integrativa (art. 23 del CCNL del 26 maggio 2004).

In linea di continuità con il passato, la contrattazione collettiva ha, quindi, confermato le suddette indennità "specialistiche" che si configurano come peculiari emolumenti destinati ai dipendenti che hanno determinati requisiti: il possesso di specifici brevetti/abilitazioni necessari per lo svolgimento di attività di soccorso tecnico-specialistico (immersione, navigazione e volo) e l'assegnazione, come sede di servizio, presso i nuclei, i distaccamenti o altre strutture preposte ai settori specialistici.

Sotto il primo profilo, le indennità in esame risultano, pertanto, essere preordinate a riconoscere la particolare capacità professionale, conseguita e attestata da un titolo abilitante,

che consente al personale interessato di svolgere specifiche mansioni, anche mediate l'utilizzo di mezzi caratterizzati da una notevole complessità tecnica (quali, ad esempio, gli elicotteri) o l'impiego di una strumentazione che richiede una particolare abilità (come, tra gli altri, l'attrezzatura subacquea).

Con riferimento al secondo requisito, l'indennità è destinata ai dipendenti incaricati di operare presso le strutture che hanno competenze specialistiche ed è collegata alla necessità che il suddetto titolo abilitante venga realmente impiegato all'interno dell'amministrazione. Ne discende, quindi, che l'indennità in esame non viene erogata a tutti i dipendenti in possesso dei brevetti, ma solo a quelli che, essendo assegnati presso i nuclei o reparti specialistici, svolgono la relativa attività in relazione alle esigenze dell'amministrazione stessa.

Da quanto sopra, potrebbe evincersi, quindi, che le suddette indennità siano dirette a remunerare la qualificazione professionale del personale in esame, nonché la responsabilità e complessità dell'attività specialistica, astrattamente considerata. Tale circostanza sembra essere confermata dal fatto che è stato necessario prevedere una specifica disposizione per consentire l'erogazione dell'emolumento in esame anche ai quei dipendenti (solo elicotteristi) che, in possesso del relativo brevetto, svolgono le loro attività presso gli uffici della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno. Questi ultimi, in base all'art. 59 del CCNL del 5 aprile 1996, pur non essendo in servizio nei reparti operativi, contribuiscono comunque, in virtù delle abilitazioni in questione, allo svolgimento di altre attività tipiche di quegli uffici che non potrebbero in alcun caso essere adempiute da dipendenti privi di tali requisiti. Pertanto, la suddetta clausola contrattuale, anch'essa risalente alla precedente regolamentazione pubblicistica (art. 67 del D.P.R. n. 335 del 1990), sembra confermare la natura professionale delle indennità.

Infatti, considerato che si tratta di emolumenti attribuiti ai dipendenti che hanno "la competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta", si deduce che il possesso di tale titolo costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'erogazione delle relative indennità. Tuttavia, con riguardo al personale che presta la propria attività presso la suddetta Direzione Generale del Ministero dell'Interno, l'importo erogato è pari al 50% di quello previsto per coloro che operano presso i nuclei o reparti specialistici, in relazione al fatto che, nell'ipotesi in questione, manca quest'ultimo requisito.

Inoltre, sotto il profilo contrattuale, le norme in esame si limitano a prevedere una quantificazione "annuale" degli importi delle indennità. Infatti, con il passaggio dai DD.PP.RR. alla contrattazione collettiva, il riferimento alla cadenza mensile delle stesse, presente nella precedente regolamentazione pubblicistica, è stato superato proprio nell'ottica di individuare un compenso unico annuo, da erogare in presenza dei suindicati requisiti.

Ciò non toglie che l'amministrazione, nella propria autonomia gestionale, possa decidere di erogare mensilmente le indennità in esame, ma ciò rappresenta solo un mero meccanismo contabile, che consente di agevolare la materiale corresponsione degli emolumenti.

Per quanto concerne il fattore "rischio", va segnalato che tutta l'attività dei Vigili del fuoco comporta una costante esposizione a situazioni di disagio e di pericolo e, in ragione di ciò, è stata prevista una apposita indennità, denominata proprio "indennità di rischio", diretta a remunerare le prestazioni di lavoro che comportino, in via continuativa, rischi pregiudizievoli per la salute o per l'integrità personale. Tale elemento, pertanto, può essere collegato anche alle suddette indennità, in quanto dirette a compensare il maggiore rischio dell'attività specialistica, che richiedendo una particolare professionalità, risulta essere più complessa di quella ordinariamente svolta dal suddetto personale.

Tanto si rappresenta al fine delle determinazioni che vorrà assumere codesta Amministrazione nell'esercizio della sua autonomia e responsabilità.

p. IL DIRETTORE

